



**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AI  
CORSI DI STUDIO DELL'UNIVERSITÀ "G. d'ANNUNZIO" di CHIETI – PESCARA  
(emanato con D.R. n. 1581 del 6 ottobre 2015)**

**Art.1**

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti che per ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi reputano di non essere in grado di frequentare con continuità le attività didattiche previste dal Corso di Studio di loro interesse e ritengano di non poter sostenere i relativi esami e verifiche di profitto nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti didattici, possono chiedere, in alternativa all'iscrizione "a tempo pieno", l'iscrizione "a tempo parziale".

**Art.2**

L'iscrizione a tempo parziale:

- a. è ammessa in favore degli studenti che si immatricolano o si iscrivono a Corsi di Laurea di I e di II livello;
- b. è ammessa in favore degli studenti in corso;
- c. non è ammessa in favore degli studenti che si immatricolano o si iscrivono a Corsi di Laurea di I e di II livello con programmazione nazionale degli accessi.

**Art. 3**

La domanda di adozione del regime "part time" deve essere presentata presso la Segreteria studenti di appartenenza, contestualmente alla immatricolazione on line oppure al rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi.

Lo studente iscritto in regime part time può chiedere di transitare al regime di iscrizione full time solo dopo il completamento di ciascun biennio part time di cui al successivo articolo 4. La mancata richiesta di passaggio al regime full time determina, d'ufficio, l'iscrizione al regime part time anche per il biennio successivo.

**Art.4**

L'iscrizione a tempo parziale prevede la ripartizione in due anni accademici consecutivi (in un *range* annuale compreso fra un minimo di 24 cfu ed un massimo di 36 cfu) del totale delle frequenze e dei crediti stabiliti dal Regolamento didattico del proprio Corso di Studio per un anno full time:

- primo part time A.A. 1°+ primo part time A.A. 2°
- secondo part time A.A. 1°+ secondo part time A.A. 2°
- terzo part time A.A. 1° + terzo part time A.A. 2°
- quarto part time A.A. 1° + quarto part time A.A. 2°
- quinto part time A.A. 1° + quinto part time A.A. 2°.

In deroga a quanto stabilito al secondo comma dell'art. 3, ed esclusivamente per coloro che si immatricolino a Corsi di Laurea Magistrale (non a ciclo unico) avendo conseguito la Laurea Triennale entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico precedente, è consentita la seguente modalità d'iscrizione, a condizione che tale percorso sia previsto dal Regolamento Didattico del



Corso di Laurea e che lo studente richieda personalmente in Segreteria l'iscrizione full time al II anno:

– primo part time + secondo full time + primo part time (A.A. 1° → part time – A.A. 2° → full time – A.A. 3° → part time).

L'iscrizione a tempo parziale consente l'accesso senza limiti a tutte le sessioni d'esame dell'anno accademico nelle quali lo studente potrà sostenere tutti gli esami degli insegnamenti per i quali ha acquisito la frequenza (anche negli anni accademici precedenti), nel rispetto dei vincoli delle propedeuticità.

#### **Art.5**

Successivamente alla presentazione della domanda di adozione del regime “part time”, lo studente deve compilare on line il piano di studio con l'indicazione degli insegnamenti per i quali intende acquisire frequenza e sostenere le relative prove d'esame, pari a circa la metà (da minimo 24 cfu a massimo 36 cfu) del totale dei crediti previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Studio per il corrispondente anno full time.

#### **Art.6**

Per l'immatricolazione/iscrizione al Corso di Studio in regime di part time lo studente è tenuto a pagare per intero il bollo virtuale, la tassa regionale e le metà della contribuzione universitaria prevista.

Lo studente iscritto part time può comunque beneficiare della riduzione della contribuzione universitaria sulla base degli indicatori della condizione economica del nucleo familiare (ISEE/ISEEU) dichiarati e delle agevolazioni per particolari condizioni personali e/o familiari, ma non può usufruire di forme di esonero parziale per merito scolastico, non può concorrere a bandi per la collaborazione di attività a tempo parziale degli studenti di cui al Decreto Legislativo n.68/2013, né a bandi per attività di tutorato di cui alla Legge n.170/2003, né anticipare prove d'esame previste in anni part time successivi.

Lo studente che non consegua il titolo accademico entro l'ultima sessione prevista dell'ultimo anno del periodo concordato perderà il proprio status di studente a tempo parziale e dovrà iscriversi in qualità di fuori corso.